

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1325 del 16/03/2026
Oggetto	Procedimento MOPPA3003 - Società Agricola Europig S.S. - Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo esistente in comune di Formigine ad uso zootecnico. Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 19 e 28
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1309 del 06/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: Procedimento MOPPA3003 - Società Agricola Europig S.S. - Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo esistente in comune di Formigine ad uso zootecnico. Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 19 e 28

La Dirigente

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale

dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;

- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 “Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;

Premesso che:

- con la determinazione Arpae n. DET-AMB-2022-6677 del 28/12/2022, valida fino al 31/12/2032, è stato rilasciato alla ditta S. ELENA S.A.S. DI STRADI GIULIANO E ELENA s.s. (c.f. 00272660366), con sede legale in Formigine (MO), il rinnovo con variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di proprietà in comune di Formigine (MO), località Casinalbo, censito al foglio 33 mappale 36 del N.C.T., da utilizzare per uso zootecnico con una portata massima d'esercizio di 3,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 50.000,00 mc/anno;
- con nota prot. n. PG/2026/28478 del 13/02/2026 la Società Agricola Europig S.S. (c.f. 04660070261), con sede a Castelfranco Veneto (TV), ha presentato la domanda di cambio di titolarità per acquisto di immobile in data 20/04/2023 con atto repertorio n. 50.478 a rogito dott. Fabio Vaini, notaio in Mantova;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa idrica rientra nella tipologia d'uso “igienico ed assimilati”, di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 65/2015;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che:

- la ditta concessionaria ha versato in data 21/01/2026 € 90,00 per le spese istruttorie, € 195,46 come canone 2026, € 250,00 come deposito cauzionale nonché € 324,65 per canoni arretrati 2023,

2024 e 2025, comprensivi di interessi legali al netto del deposito cauzionale pari a € 250,00 corrisposto dal precedente concessionario in data 18/11/2022 e di cui si dispone l'incameramento ai sensi dell'art. 7.2 del disciplinare dallo stesso sottoscritto in data 22/12/2022;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria da rilasciare per la Società Agricola Europig S.S. inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 17/02/2026 alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro entro il termine di legge previsto di 30 giorni;

Accertato che con nota prot. n. PG/2026/39147 del 03/03/2026 è stata acquisita l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta sopracitata sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita il cambio di titolarità della concessione possa essere assentito fino al **31.12.2032**, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare allegato;

determina

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Europig S.S. (c.f. 04660070261), con sede a Castelfranco Veneto (TV), il cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di proprietà in comune di Formigine (MO), località Casinalbo, censito al foglio 33 mappale 36 del N.C.T., da utilizzare per uso zootecnico con una portata massima d'esercizio di 3,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 50.000,00 mc/anno - **Proc. MOPPA3003**.

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa, sottoscritto per accettazione dal concessionario e trasmesso con nota prot. n. PG/2026/39147 del 03/03/2026, salve le seguenti modifiche, e la precisazione di cui al seguente punto c);

- l'ubicazione catastale citata nell'art. 3 del suddetto disciplinare viene modificata nella seguente: foglio 33, mappale 36 del NCT Comune di Formigine

c) di dare atto che il suddetto disciplinare è stato adottato antecedentemente alla DDG Arpae n. 31/2026 relativa alla istituzione dell'Area Demanio Idrico di Arpae e che pertanto il medesimo si intende adottato da quest'ultima e non dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena come indicato nella sua intestazione;

d) di stabilire che la validità della concessione rimane fissata al **31.12.2032** come indicato nella determinazione 6677/2022;

e) di incamerare a favore della Regione Emilia-Romagna la somma di € 250,00 versata come deposito cauzionale in data 18/11/2022 dal precedente concessionario S. ELENA S.A.S. DI STRADI GIULIANO E ELENA s.s. (c.f. 00272660366), ai sensi dell'art. 7.2 del disciplinare dallo stesso sottoscritto in data 22/12/2022 per mancato versamento dei canoni di concessione relativi agli anni 2023 e seguenti;

f) di dare atto che il concessionario subentrante è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nel disciplinare di concessione;

g) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

h) di dare atto che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 rispetto al D.Lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
- sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

i) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata una copia sia al nuovo concessionario sia al precedente concessionario nonché alla Regione Emilia-Romagna;

j) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

k) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Marchesini titolare di incarico di funzione polo specialistico demanio acque sede di Modena e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

l) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente
Area Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE

Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Acque

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla Società Agricola Europig S.S. con sede legale a Castelfranco Veneto (TV) - C.F. 04660070261 - codice procedimento **MOPPA3003**

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo **3 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **50.000 mc/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per un allevamento di suini (abbeverata, alimentazione e pulizia).

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta, in comune di Formigine, via S. Onofrio 34 loc. Casinalbo.

- ubicazione catastale: foglio **33** mappale **36** del NCT;
- coordinate piane U.T.M. RER: X=**648.454** Y=**938.859**;

Dati tecnici del pozzo:

- pozzo costruito nell'anno 1970;
- colonna tubolare in acciaio diametro Ø=400 mm;
- profondità m. 75 dal piano campagna;
- monofalda: 71 - 75 m da p.c.;
- portata nominale massima 3 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 15;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al **31/12/2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà

darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2026 ammonta complessivamente a €. 195,46 da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250,00**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione, dovrà essere riprodotto su adeguato supporto a cura e spese del concessionario e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità della concessione medesima.

8.2 Dispositivo di misurazione

Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà provvedere ad installare, qualora la captazione non ne sia stata dotata, (ovvero, qualora ne sia stata dotata ma il contatore installato ma non sia conforme a quanto di seguito indicato), idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione/sostituzione deve avvenire entro tre mesi dall'adozione dell'Atto di concessione a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).

- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> seguendo le istruzioni indicate alla pagina:
<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>
seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url:
<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

- Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.”
- Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.3 Altre prescrizioni

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni vigenti in merito al risparmio idrico (Allegato 1.8 NTA PTCP).

8.4 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.5 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per lo scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare

acqua.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte. Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Data

Firma per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.